

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE

Servizio Politiche del Farmaco e dell'Emergenza/Urgenza

1 8 FEB. 2016 AO5_152/1888

PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo fax e posta elettronica ai sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005 Alla cortese attenzione: Direttori Generali e Sanitari delle AA. SS.LL. e AA.00.

Rappresentanti Legali IRCCS ed E.E.

Ai Direttori delle Aree Farmaceutiche -delle AA.SS.LL.

Agli Ordini dei Medici delle Province di BA, BT, BR, FG, LE, TA

Ai Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali MMG e PLS

Agli Ordini dei Farmacisti delle Province di BA, BR, FG, LE, TA

Alla Federfarma Regionale Alla Federfarma delle province di BA, BT, BR, FG, LE, TA

Assofarm

Direttore Generale AReS Ufficio PHT - AReS

Exprivia Healthcare It S.r.l. hd.edottoaps@exprivia.it Innovapuglia S.p.A. a.pepe@innova.puglia.it

Farmadati Loro Sedi

Oggetto: : Distribuzione per conto del medicinale per uso umano Abasaglar a base del principio attivo Insulina Glargine.

www.regione.puglia.it



DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE

Servizio Politiche del Farmaco e dell'Emergenza/Urgenza

L'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA con Determinazioni AIFA n. 34/2016 pubblicata sulla G.U. n. 31/2016, unita alla presente, ha riclassificato il medicinale per uso umano "Abasaglar", a base del principio attivo Insulina Glargine, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'indicazione diabete mellito, nelle formulazioni:

- 043658032 ABASAGLAR*SC 5CART 100UI/ML3ML ELI LILLY ITALIA SpA Principio attivo: INSULINA GLARGINE CODICE COMPLEMENTARE : A10AE04AB Forma Farmaceutica: SOLUZIONE INIETTABILE
- 043658071 ABASAGLAR*SC 5PEN 100UI/ML 3ML ELI LILLY ITALIA SpA Principio attivo: INSULINA GLARGINE CODICE COMPLEMENTARE : A10AE04AB Forma Farmaceutica: SOLUZIONE INIETTABILE

Il farmaco ai fini della rimborsabilità è classificato nella Classe A, soggetta a prescrizione medica (RR), la prescrizione è soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione AIFA 29.10.2004 –PHT Prontuario della distribuzione diretta.

Infine, per quanto stabilito al punto n. 15 in premessa del nuovo Accordo PHT, in accordo con l'AReS-Puglia, si valuta positivamente la Distribuzione per conto di tale specialità medicinale.

Cordialmente.

P.O. Servizio Politiche del Farmaco

THE POLICE OF THE PROPERTY OF

l Dirigente di Servizio

Dott ssa Mariangela Lomastro

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società «Macleods Pharma UK Limited» è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Celecoxib Macleods»;

Vista la domanda con la quale la ditta «Macleods Pharma UK Limited» ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 043570074;

Visto il parere della commissione consultiva tecnicoscientifica nella seduta dell'11 novembre 2015;

Vista la deliberazione n. 27 in data 22 dicembre 2015 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1. Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CELECOXIB MACLEODS nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «200 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/PVDC-AL; A.I.C. n. 043570074 (in base 10), 19KNWU (in base 32); classe di rimborsabilità «A (nota 66)»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,14; prezzo al pubblico (IVA inclusa): È 7,76.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Celecoxib Macleods» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 gennaio 2016

Il direttore generale: Pani

16A00726

DETERMINA 20 gennaio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Abasaglar», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 34/2016).


IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;





Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8:

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF*)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Eli Lilly Nederland BV è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ABASAGLAR;

Vista la determinazione n. 1445/2015 del 9 dicembre 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2015, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Eli Lilly Nederland BV ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con A.I.C. n. 043658032/E e 043658071/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnicoscientifica nella seduta del 14 settembre 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 25 novembre 2015;

Vista la deliberazione n. 27 in data 22 dicembre 2015 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ABASAGLAR nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

100 unità/ml - soluzione iniettabile - somministrazione sottocutanea - cartuccia (vetro) 3 ml - 5 cartucce;

A.I.C. n. 043658032/E (in base 10) 19NBTJ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 40,74;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 67,24.

Confezione:

100 unità/ml - soluzione iniettabile - somministrazione sottocutanea - penna pre-riempita (vetro) (Kwikpen) 3 ml - 5 penne pre-riempite;

A.I.C. n. 043658071/E (in base 10) 19NBUR (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 40,74;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 67,24.

Sconto alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ABASAGLAR è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 gennaio 2016

Il direttore generale: PANI

16A00727

